

**Circol@re nr. 28 del 28 settembre 2021**

# **Green Pass nei luoghi di LAVORO**



**a cura del Rag. Vassilli TIENGO**

Riferimenti:

- **Decreto Legge 127 del 21/09/2021**
- **FAQ del 27/09/2021**

Il Decreto Legge n. 127/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226/2021, ha esteso l'**obbligo del green pass a tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, a partire dal prossimo 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021.**

Questa circolare affronta gli obblighi previsti con particolare riguardo al settore privato, le sanzioni in caso di mancato rispetto della norma, le condizioni per ottenere il Green Pass e la sua durata. Infine, un riepilogo cronologico delle decorrenze in merito all'obbligo vaccinale ed all'obbligo del possesso del Green Pass.

## Le disposizioni per il settore lavorativo privato

L'art. 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, prevede che **dal 15 ottobre 2021** e fino al **31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza:

- **a chiunque svolge un'attività lavorativa nel settore privato**;
- a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei predetti luoghi, anche sulla base di contratti esterni;

**→ sia fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.**

La previsione non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

La norma pone i datori di lavoro come soggetti preposti alla verifica del rispetto delle prescrizioni che i lavoratori devono osservare. Stabilisce tra l'altro che nei confronti dei lavoratori "esterni" (ad esempio: operanti in appalti e servizi, somministrati, in distacco ecc.) il rispetto di tali obblighi sia effettuata sia dal datore "utilizzatore" che dal datore di lavoro con cui è instaurato il rapporto di lavoro.

**I datori di lavoro, entro il 15 ottobre 2021 dovranno:**

- **definire le modalità operative di verifica**, prevedendo prioritariamente, ove possibile, a che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro;
- **individuare, tramite atto formale, i soggetti incaricati alle verifiche** ed accertamento delle violazioni degli obblighi.

### **Quali sono le conseguenze per il datore di lavoro inadempiente?**

A carico del datore di lavoro che:

- ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso presso il luogo di lavoro,
- o che ometta di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle citate verifiche, inclusa l'individuazione con atto formale dei soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'obbligo stesso,



**→ è applicabile la sanzione amministrativa da € 400 ad € 1.000.**

La sanzione pecuniaria sopra specificata sarà irrogata al datore di lavoro dal **Prefetto** che sarà informato dai soggetti incaricati ai controlli.

### **Quali conseguenze ha il lavoratore privo della certificazione verde Covid-19?**

Nel settore privato, i lavoratori che:

- comunicano di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19
- o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro,

**→ sono considerati assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, con **diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.**

**→ Per i giorni di assenza ingiustificata NON sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Inoltre, a carico del lavoratore che non posseda la certificazione verde Covid-19, ferme restando le eventuali le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore,



→ **è applicabile (a lui personalmente) la sanzione amministrativa da € 600 ad € 1.500.**

La sanzione pecuniaria sopra specificata sarà irrogata al lavoratore dal **Prefetto** che sarà informato dai soggetti incaricati ai controlli (datore di lavoro, suoi delegati o Pubblici Ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni in caso di accesso di verifica nei luoghi di lavoro).

### **Nota per le aziende con meno di 15 dipendenti.**

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso di certificazione, il datore di lavoro:

- può sospendere il lavoratore
- per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione,
- e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

### **Come ottenere il Green Pass:**

Si tratta, nel dettaglio, di un documento comprovante uno dei seguenti stati:

- **avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2**, al termine del prescritto ciclo. **IMPORTANTE:** La norma in trattazione introduce una novità quanto al rilascio della certificazione verde → il Green pass verrà rilasciato alla data della somministrazione della prima dose e non più decorsi 15 giorni dalla stessa in caso di precedente infezione da Sars-Cov2.
- **avvenuta guarigione da Covid-19**, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- **effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;**

### **La durata del Green Pass**

Fondamentali modifiche, inoltre, si hanno anche con riferimento alla durata della certificazione verde.

→ **Ora valida per 12 mesi dalla prima dose di vaccino o per chi è guarito dal virus.**

#### **Nota**

A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, è rilasciata, altresì, la certificazione verde con validità di 12 mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione.

### **Tampone (test antigenico rapido o molecolare)**

In merito ai tamponi si specifica che:

- **il test antigenico rapido avrà validità di 48 ore dalla sua effettuazione;**
- **il tampone molecolare sarà valido per 72 ore dalla sua effettuazione;**

## **Costo del tampone (Nota sulle farmacie)**

A seguito dell'estensione dell'obbligatorietà del Green pass nelle attività lavorative, il D.L. n. 127/2021 ha stabilito l'obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando prezzi calmierati

Nello specifico:

- hanno un costo di **15 euro per i maggiorenni**
- hanno un costo di **8 euro per i minorenni.**
- i tamponi sono gratuiti per coloro che non possono vaccinarsi per motivi di salute certificati;

---

## **Le nuove FAQ del 27/09/2021**

Il Consiglio dei Ministri, con l'introduzione del Green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro, ha aggiornato le relative FAQ in materia.

A seguire un estratto delle principali nuove FAQ in tema lavoro

### **Chi controlla il libero professionista? E il titolare di un'azienda che opera al suo interno?**

Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell'azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all'interno dell'azienda.

### **Il datore di lavoro della colf o della badante è tenuto a verificare che la dipendente abbia il green pass?**

Sì.

### **Chi lavora sempre in smart working deve avere il green pass?**

No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l'obbligo di green pass.

### **Visto l'obbligo del green pass, nelle aziende si potrà derogare alla regola del metro di distanziamento?**

No, il green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti.

### **Le aziende che effettueranno controlli a campione sul personale potranno incorrere in delle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza green pass?**

No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.

### **Per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati è necessario esibire la certificazione verde COVID-19?**

Sì, per la consumazione al tavolo al chiuso i lavoratori possono accedere nella mensa aziendale o nei locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti, solo se muniti di certificazione verde COVID-19, analogamente a quanto avviene nei ristoranti. A tal fine, i gestori dei predetti servizi sono tenuti a verificare le certificazioni verdi COVID-19 con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

### **I tassisti hanno l'obbligo di controllare il green pass dei clienti?**

No, i clienti non hanno l'obbligo di green pass.

### **I clienti che ricevono in casa un idraulico, un elettricista o un altro tecnico dovranno controllare il green pass?**

No, in quanto non sono datori di lavoro ma stanno acquistando servizi. Resta fermo che è loro facoltà chiedere l'esibizione del green pass.

**I privati potranno avere piattaforme per i controlli analoghe a quelle della scuola e del pubblico impiego?**

Al momento non sono previste piattaforme analoghe; se ne potrà verificare in seguito la realizzabilità da un punto di vista tecnico ed eventualmente modificare il DPCM che disciplina le modalità di verifica.

---

## **Riepilogo cronologico delle decorrenze in merito all'obbligo vaccinale ed all'obbligo del possesso del Green Pass**

In considerazione del repentino susseguirsi di atti aventi forza di legge che introducono ed ampliano gli obblighi a carico della popolazione è opportuno riepilgarne la cronologia e precisare che sussistono due distinti obblighi:

- **l'obbligo vaccinale e**
- **l'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19.**

### **Obbligo vaccinale**

L'obbligo vaccinale, previsto DL n. 44 del 1° aprile 2021 è a carico di:

- **tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali.**
- **Dal 10 ottobre 2021** tale obbligo è stato esteso a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie e hospice.

L'obbligo vaccinale è tuttavia escluso, in modo temporaneo o definitivo, in relazione a specifiche condizioni cliniche appositamente certificate secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

### **Obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass)**

Il possesso del Green Pass è già obbligatorio:

- **dal 6 agosto 2021**, a carico dei dipendenti, per la consumazione al tavolo nelle mense aziendali o in tutti i locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione;
- **dal 1° settembre 2021**, a carico di tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario;
- **dall'11 settembre 2021**, a carico al personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- **dall'11 settembre 2021**, a carico di chiunque accede alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell'alta formazione, artistica musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università;

A quanto sopra si aggiungeranno le seguenti casistiche future (norme già in Gazzetta Ufficiale):

- **dal 15 ottobre 2021**, a carico del personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui all'art. 3 del predetto decreto legislativo, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la

Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa;

- **dal 15 ottobre 2021**, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni per il cui personale vige l'obbligo della certificazione;
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, e dei componenti delle commissioni tributarie, nonché dei magistrati onorari;
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico di chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato;
- **dal 15 ottobre 2021**, a carico di tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, anche sulla base di contratti esterni, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso i luoghi ove si svolge una attività lavorativa nel settore privato.

---

**Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito**

**[www.studiocla.it](http://www.studiocla.it)**

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

